

deliberazione n. 140

MODIFICA DELL'ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 28.9.1993, N. 145

Il presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 205/93, a iniziativa dell'ufficio di presidenza «Modifica dell'articolo 16 del Regolamento interno del consiglio regionale»;

omissis

Al termine della discussione, il presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il Regolamento interno del consiglio regionale;

Ravvisata la necessità di introdurre modificazioni all'articolo 16 dello stesso Regolamento finalizzate al contenimento della proliferazione dei gruppi consiliari;

Ritenuto che la modificazione deve:

- a) stabilire che i gruppi possono costituirsi solo con un numero di componenti non inferiore a tre;
- b) salvaguardare la possibilità di costituire gruppi di un solo componente quando il consigliere eletto sia l'unico di una lista che abbia partecipato autonomamente alle elezioni regionali o trovi corrispondenza in gruppi costituiti in uno dei due rami del Parlamento;
- c) prevedere l'esistenza di un gruppo misto al quale sono assegnati coloro che dichiarino nel corso della legislatura la loro autonomia dal raggruppamento nella cui lista furono eletti e non abbiano diritto a costituire un gruppo di un solo componente e quei consiglieri che non effettuino la dichiarazione di appartenenza di cui al secondo comma dell'articolo 16 del Regolamento interno;

Visti gli articoli 15 e 21 dello Statuto regionale;

Vista la proposta dell'ufficio di presidenza formulata con atto deliberativo del 27 settembre 1993, n. 101/1501;

D E L I B E R A

- 1) di approvare la modifica del Regolamento interno del consiglio regionale come segue:

Il primo comma dell'articolo 16 del Regolamento interno del consiglio regionale è così sostituito:

“Tutti i consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare. Un gruppo, di norma, è composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre; possono costituire un gruppo i consiglieri anche singoli che siano stati gli unici eletti di una lista che abbia partecipato autonomamente alle elezioni regionali ancorché nel corso della legislatura abbiano cambiato denominazione e simbolo di partito o che trovino corrispondenza in gruppi costituiti in uno dei due rami del Parlamento. I consiglieri che nel corso della legislatura abbiano dichiarato la loro autonomia dal raggruppamento nella cui lista furono eletti vanno assegnati al gruppo misto ove non abbiano diritto a costituire un gruppo di un solo componente. L'ufficio di presidenza entro quindici giorni verifica la sussistenza delle condizioni per la esistenza dei gruppi autonomi sulla base di quanto sopra fissato. Ove non riscontri l'esistenza delle condizioni scioglie i gruppi già costituiti ed assegna i consiglieri al gruppo misto”;

- 2) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo.

Avvenuta la votazione, il presidente ne proclama l'esito: “Il consiglio approva”.

IL PRESIDENTE
f.to Alghiero Nuciari

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Luigi Micci
f.to Marco Moruzzi